

Nuove disposizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo

È stato definitivamente approvato e pubblicato il decreto che disciplina le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo **come sottoprodotti e non come rifiuti**.

Il nuovo provvedimento, che abroga e sostituisce le precedenti disposizioni in materia, contiene anche alcune norme che riguardano il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualora siano considerate rifiuti (e non sottoprodotti), la gestione di tali materiali nei siti oggetto di bonifica e il loro utilizzo nel sito di produzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 (*Decreto del Presidente della Repubblica 13/6/2017, n. 120 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» - GU n. 183 del 7/8/2017*), entrato in vigore il 22/08/2017, disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo, così definite:

«c) “terre e rocce da scavo”: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso».

In particolare, il provvedimento disciplina (art. 1):

- a. la gestione delle terre e rocce da scavo **qualificate come sottoprodotti** provenienti da:
 - cantieri di grandi dimensioni (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto relativi, e relativi ad attività o opere soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.),
 - cantieri di piccole dimensioni (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità inferiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto e relativi ad attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.),
 - cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. o ad A.I.A., compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto e relativi ad attività o opere non soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.);
- b. il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo **qualificate rifiuti**;
- c. l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo **escluse dalla disciplina dei rifiuti**;
- d. la gestione delle terre e rocce da scavo **nei siti oggetto di bonifica**.

Il decreto non trova applicazione nei confronti di (art. 3):

- materiali immersi in mare ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 152/2006(2),
- rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti (la cui gestione è disciplinata dalla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006).

Il nuovo regolamento è strutturato nel modo seguente:

Titolo I – Disposizioni Generali (artt. 1 - 3)

Titolo II – Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto (artt. 4 - 22)

Capo I – Disposizioni comuni (artt. 4 - 7)

Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (artt. 8 - 19)

Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20 - 21)

Capo IV – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (art. 22)

Titolo III – Disciplina sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 23)

Titolo IV – Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 24)

Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (artt. 25 - 26)

Titolo VI – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali (artt. 27 - 31)

10 Allegati

Abrogazioni e Norme Transitorie

L'entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017, avvenuta il 22/08/2017, determina che a partire da tale data il nuovo decreto è l'unico riferimento normativo in materia, comportando espressamente l'abrogazione delle seguenti disposizioni normative (art. 31):

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10/08/2012, n. 161, che disciplinava la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo provenienti da opere o attività sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A., a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire;
- l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevedeva la limitazione del campo di applicazione del sopracitato D.M. n. 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti da opere o attività sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A.;
- gli articoli 41, comma 2, e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che disciplinavano la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo provenienti da opere o attività non sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A., a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire.

Inoltre, le disposizioni transitorie del nuovo regolamento (art. 27) prevedono che:

- la disciplina previgente trova ancora applicazione nei confronti di piani e progetti di utilizzo approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 22/08/2017) e delle modifiche e degli aggiornamenti di tali piani e progetti intervenuti dopo tale data;
- le terre e rocce da scavo utilizzate e gestite in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi della normativa previgente sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e collocati legittimamente nei siti di destinazione;

- c. i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè il 22/0/2017), è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni, per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, la documentazione prevista ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni;
- d. le disposizioni relative all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di V.I.A. già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale;
- e. restano valide le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in sede di approvazione di progetti di bonifica.

Principali definizioni

Al fine di una miglior comprensione degli aspetti operativi è opportuno riportare alcune definizioni contenute all'art. 2 del D.P.R. n. 120/2017, ed in particolare:

«d) "**autorità competente**": l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) "**piano di utilizzo**": il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

g) "**dichiarazione di avvenuto utilizzo**": la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

p) "**proponente**": il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) "**esecutore**": il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;

r) "**produttore**": il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;».

Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il D.P.R. n. 120/2017 detta alcune disposizioni di carattere generale per le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti, relative a:

- condizioni generali per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti
- utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti
- deposito intermedio
- documento di trasporto
- dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Le disposizioni relative a questi aspetti sono valide per tutti i cantieri di produzione delle terre e rocce da scavo, a prescindere che si tratti di cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. o ad A.I.A.

1.1 Condizioni generali per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo, per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti, devono soddisfare le seguenti condizioni poste all'art. 4 del regolamento:

- a. la loro produzione deve avvenire nel corso della realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la loro produzione;
- b. il loro utilizzo è conforme a quanto previsto e descritto in apposita documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti e avviene nel corso dell'esecuzione della stessa opera da cui derivano o di un'opera diversa (per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali) o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava;
- c. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla "normale pratica industriale";
- d. rispettano i "requisiti di qualità ambientale" per le modalità di utilizzo specifico.

In merito a tali aspetti è necessario evidenziare che:

- per "normale pratica industriale" nel decreto (art. 2, lett. o) si intendono «quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale». A tal proposito, si precisa che l'allegato 3 al D.P.R. n. 120/2017 individua, tra le operazioni comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, le seguenti:
 - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
 - la riduzione volumetrica mediante macinazione;

- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
- il rispetto dei "requisiti di qualità ambientale" viene garantito quando «il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali » (allegato 4), tali riferimenti valgono anche per il parametro amianto che però è escluso dall'applicazione del test di cessione. A tal riguardo, si precisa che le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sono definite dall'art. 240, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 come «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica». Tali parametri sono riportati alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La citata Tabella 1 è relativa alla "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare e la colonna A si riferisce alle concentrazioni di sostanze inquinanti in "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale", mentre la colonna B si riferisce a "Siti ad uso commerciale e industriale;
- qualora le terre e rocce da scavo contengano "materiali di riporto", la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso (da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del decreto), le matrici materiali di riporto (*ai sensi dell'art. 3 della legge 24/3/2012, n. 28 le "matrici materiali di riporto" sono costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*), oltre a rispettare i "requisiti di qualità ambientale", vanno sottoposte a test di cessione (*le metodiche del test di cessione cui fare riferimento sono quelle previste all'allegato 3 "Criteri per la determinazione del testo di cessione" del d.m. 5/2/1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»*), per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee (*le CSC delle acque sotterranee sono riportate alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006*) o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

1.2 Utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le terre e rocce da scavo sono utilizzabili come sottoprodotti:

- a. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi:



- b. in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione, se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 (art. 240, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006);
- c. in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale), se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 (art. 240, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006);
- d. in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava:
 - se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1;
 - se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 solo nel caso in cui il processo industriale preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

1.3 Deposito intermedio

Il “deposito intermedio” è il «sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale» (art. 2, comma 1, lett. n) e può essere effettuato, nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, alle seguenti condizioni:

- a. il sito deve rientrare nella stessa classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione nel caso in cui i valori di soglia di contaminazione di quest’ultimo rientrano nei valori di colonna B della Tabella 1, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di colonna A della Tabella 1;
- b. l’ubicazione e la durata vanno indicate nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti;
- c. la durata non può superare il termine di validità indicato nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti;
- d. il deposito delle terre e rocce deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi dei medesimi materiali oggetto di diversi piani di utilizzo o dichiarazioni e ad eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- e. il deposito deve essere conforme a quanto indicato nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti e va identificato con apposita segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato e i dati amministrativi della documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti.

In merito al **deposito intermedio** vanno tenuti in considerazioni anche i seguenti aspetti:

- nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti possono essere indicati uno o più di siti di deposito intermedio;
- in caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) è necessario procedere all’aggiornamento di tali documenti;
- decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nella documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità a tali documenti e, pertanto, le terre e rocce vanno gestite come rifiuti.

1.4 Documento di trasporto

Le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto che sono trasportate al di fuori del sito di produzione devono essere accompagnate dal "documento di trasporto" individuato all'allegato 7 del D.P.R. n. 120/2017 (art. 6).

Il documento di trasporto (che deve essere firmato dall'esecutore/produttore e dal responsabile del sito di destinazione) dev'essere predisposto in triplice copia:

- una per il proponente o per il produttore,
- una per il trasportatore,
- una per il destinatario, anche se del sito intermedio.

Qualora proponente ed esecutore del piano di utilizzo siano soggetti diversi, una quarta copia deve essere conservata dall'esecutore.

La documentazione dev'essere conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

1.5 Dichiarazione di avvenuto utilizzo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto in conformità alla documentazione (piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo) inviata agli Enti è attestato attraverso la "dichiarazione di avvenuto utilizzo" (D.A.U.), redatta secondo la modulistica riportata all'allegato 8 del decreto.

La "dichiarazione di avvenuto utilizzo", che va redatta dall'esecutore o dal produttore, deve essere:

- inviata, anche solo in via telematica, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione, all'autorità e all'A.R.P.A. competenti per il sito di destinazione ed ai Comuni dei siti di produzione e di destinazione;
- redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ;
- conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore e resa disponibile all'autorità di controllo.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE TIPOLOGIE DI CANTIERI

Il D.P.R. n. 120/2017, dopo le previsioni di carattere generale per le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti relative a tutti i cantieri di produzione di tali materiali, detta le disposizioni specifiche relative ai:

- cantieri di grandi dimensioni (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto relativi, e relativi ad attività o opere soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.),
- cantieri di piccole dimensioni (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità inferiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, e relativi ad attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.),
- cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. o ad A.I.A., compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (si tratta di cantieri che comportano una produzione di terre e rocce in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, e relativi ad attività o opere non soggette a procedure di V.I.A. o di A.I.A.).

2.1 Cantieri di grandi dimensioni

In caso di terre e rocce prodotte in cd. "cantieri di grandi dimensioni" il "proponente" deve predisporre, per poter gestire tali materiali come sottoprodotti, il "piano di utilizzo".

Contenuti del Piano di Utilizzo

Nel "piano di utilizzo" il proponente deve autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il materiale da scavo possiede i requisiti per la gestione come sottoprodotto (art. 9).

Nel Piano devono essere riportate, tra l'altro, tutta una serie di informazioni (si veda l'allegato 5 del decreto) relative a:

- ubicazione dei siti di produzione, volumi suddivisi per le diverse tipologie di materiali;
- ubicazione dei siti di destinazione e/o individuazione dei cicli produttivi di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di utilizzo;
- operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali per migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali;
- modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale;
- ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio con indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e dei tempi di deposito per ogni sito;
- percorsi previsti per il trasporto tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste.

Il Piano di Utilizzo deve indicare, per tutti i siti interessati (dalla produzione alla destinazione, compresi i siti di deposito intermedio, viabilità ecc.), i seguenti elementi: inquadramento territoriale, inquadramento urbanistico, inquadramento geologico ed idrogeologico, descrizione delle attività svolte sul sito, piano di campionamento e analisi.

Caratterizzazione ambientale

Nel “piano di utilizzo” devono essere riportate le modalità di esecuzione e le risultanze della “caratterizzazione ambientale” che, come indicato nell’allegato 1 al decreto, viene svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell’inizio dello scavo, per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell’opera.

Le modalità di svolgimento della “caratterizzazione ambientale” sono riportate negli allegati 2 e 4 del decreto.

Aspetti procedurali

Il “proponente” deve inviare il “piano di utilizzo” all’autorità competente e all’ARPA, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della conclusione del procedimento di V.I.A. o A.I.A.

L’autorità competente:

- verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa del “ piano di utilizzo” trasmesso ed entro trenta giorni dalla presentazione può chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni, decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa;
- verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto e, qualora accerti la mancata sussistenza di tali requisiti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce come sottoprodotti.

Per verificare la sussistenza dei requisiti previsti, l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell’eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all’ARPA di effettuare delle verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l’opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l’ARPA può chiedere al proponente un approfondimento d’indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti comunicando gli esiti all’autorità competente.

Il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano o della sua eventuale integrazione, può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti nel rispetto del piano di utilizzo.

Il proponente, durante la preparazione del piano di utilizzo, può chiedere all’ARPA territorialmente competente di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo, in tal caso il termine di novanta giorno è ridotto alla metà.

Durata del Piano di Utilizzo

La durata del piano di utilizzo (art. 14) è indicata nel piano stesso e l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

La durata del piano e l’inizio dei lavori possono essere prorogati una sola volta e per un massimo di due anni (fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in ragione dell’entità o complessità delle opere da realizzare), in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

A tale fine il proponente deve inviare, in via telematica, prima della scadenza dei termini, all’autorità competente e all’ARPA una comunicazione con l’indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

Esecuzione del Piano di Utilizzo

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve comunicare, in via telematica, all'autorità competente e all'ARPA i riferimenti dell'"esecutore" del piano di utilizzo, da questo momento l'esecutore fa proprio il piano di utilizzo, lo rispetta e ne è responsabile (art. 17).

L'esecutore deve redigere la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo, ed in particolare:

- il documento di trasporto,
- la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.).

Conservazione del Piano di Utilizzo

Il piano di utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo, presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni dalla data di redazione.

Copia del piano deve essere conservata anche dall'autorità competente.

Modifiche del Piano di Utilizzo

La modifica sostanziale dei requisiti indicati nel piano di utilizzo (art. 15), comporta l'obbligo per il proponente o l'esecutore di aggiornare il piano e di trasmetterlo in via telematica all'autorità competente e all'ARPA, corredato dalla documentazione con la quale si motivano le modifiche.

Costituiscono modifica sostanziale del piano di utilizzo:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce oggetto del piano di utilizzo (il piano di utilizzo va aggiornato entro 15 giorni dalla variazione, decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce eccedenti le previsioni del piano di utilizzo);
- b) la destinazione delle terre e rocce ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo (questa modifica può essere richiesta solo due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute imprevedibili);
- c) la destinazione delle terre e rocce ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione, decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Le modifiche richieste divengono operative decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, o dalla trasmissione dell'ulteriore documentazione, qualora sia intervenuta richiesta di integrazione da parte dell'autorità competente (e, ovviamente, salvo intervenga motivato provvedimento interdittivo).

2.2 Cantieri di piccole dimensioni

In caso di terre e rocce prodotte in cosiddetti "cantieri di piccole dimensioni" (artt. 20 e 21) il "produttore" deve predisporre, per poter gestire tali materiali come sottoprodotti, una "dichiarazione" sostitutiva di atto di notorietà, che assolve le funzioni del "piano di utilizzo".

Dichiarazione di utilizzo

La “dichiarazione di utilizzo” (redatta secondo le indicazioni riportate all’allegato 6 del decreto), deve essere trasmessa dal produttore, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, a:

- comune del luogo di produzione
- ARPA.

Nella “dichiarazione di utilizzo” vanno indicati:

- le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- gli eventuali siti di deposito intermedio, con i riferimenti autorizzativi
- il/i sito/siti di destinazione, con i riferimenti autorizzativi
- i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Modifiche della dichiarazione di utilizzo

La modifica sostanziale dei requisiti indicati nella “dichiarazione di utilizzo”, comporta l’obbligo per il produttore di aggiornare la documentazione e di trasmetterla in via telematica ai medesimi enti cui è stata inviata quella originaria, decorsi 15 giorni dalla trasmissione dell’aggiornamento, le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali i medesimi casi individuati dal decreto per i “cantieri di grandi dimensioni”.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Durata della dichiarazione di utilizzo

Nella “dichiarazione di utilizzo” vanno indicati i tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione di tali materiali salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Il produttore può chiedere la proroga dei tempi di utilizzo per una sola volta e per un massimo di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine, prima della scadenza del termine di utilizzo, deve comunicare al comune del luogo di produzione e all’ARPA, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

L’autorità competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti previsti dal decreto o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili che hanno portato alla richiesta di modifica o di proroga, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

2.3 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. e A.I.A.

In caso di terre e rocce prodotte in cosiddetti “Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. e A.I.A.” il “produttore”, per poter gestire tali materiali come sottoprodotti, segue le medesime procedure previste per i “cantieri di piccole dimensioni”.

2.4 Altre disposizioni

Sempre in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, ed a prescindere dalla tipologia del cantiere di produzione, il nuovo regolamento prevede alcune disposizioni relative a temi particolari.

2.4.1 Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale

In generale, possono essere gestite come sottoprodotti solo le terre e rocce da scavo conformi ai “requisiti di qualità ambientale” (si veda il paragrafo 1.1) e derivanti da attività di scavo finalizzate all’esecuzione di opere, peraltro il nuovo decreto prevede che ricorrendo determinate condizioni, la qualifica di sottoprodotto è attribuibile anche a terre e rocce da scavo che superano i parametri sopraindicati, ma che sono conformi ai valori di fondo naturale.

I presupposti e le condizioni previsti dal decreto (art. 11 ed art. 20, comma 2) in sintesi sono:

- che nel sito di produzione, il superamento dei “requisiti di qualità ambientale” dipenda da fenomeni di origine naturale;
- che tale circostanza sia segnalata dal proponente/produttore presentando contestualmente all’ARPA un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere come riferimenti;
- che il proponente/produttore esegua detto piano, condiviso con l’ARPA ed in contraddittorio con la stessa entro 60 giorni dalla presentazione.

Sulla base delle risultanze dell’indagine, l’ARPA definisce i valori di fondo naturale che il proponente-produttore può assumere come “requisiti di qualità ambientale” nella predisposizione del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo.

A seguito di tale procedura le terre e rocce da scavo sono utilizzabili nell’ambito del medesimo sito di produzione o in un sito diverso a condizione che quest’ultimo presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

2.4.1 Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica

Il decreto prevede una specifica procedura, che coinvolge ARPA, che consente l’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo che non superino i parametri relativi ai “requisiti di qualità ambientale” (si veda il paragrafo 1.1) anche nei casi in cui siano prodotte in siti oggetto di bonifica (artt. 12 e 20, comma 3, del D.P.R. n. 120/2017).

2.4.2 Attività di controllo

L’ARPA esercita le attività di controllo secondo una programmazione annuale, tale attività viene organizzata o con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del “proponente” o del “produttore” (artt. 9, comma 7 e 20, comma 6, del D.P.R. n. 120/2017).

Sintesi degli adempimenti per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Adempimenti	Cantieri di grandi dimensioni	Cantieri di piccole dimensioni	Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V.I.A. o A.I.A.
Condizioni generali	si	si	si
Piani di utilizzo	Compete al proponente	//	//
Dichiarazione di utilizzo	//	Compete al produttore	//
Termini per la presentazione del piano o della dichiarazione di utilizzo	90 gg prima dell'inizio dei lavori	15 gg prima dell'inizio dei lavori	15 gg prima dell'inizio dei lavori
Termini per la richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità competente	30 gg dalla presentazione del Piano	//	//
Termini per la formazione del silenzio-assenso	90 gg dalla presentazione del Piano o dell'integrazione	15 gg dalla presentazione della Dichiarazione	15 gg dalla presentazione della Dichiarazione
Documento di Trasporto	Si	Si	Si
Dichiarazione di avvenuto utilizzo	Compete all'esecutore	Compete al produttore	Compete al produttore

Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Il D.P.R. n. 120/2017 detta una norma nuova e specifica riferita al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate e gestite come rifiuti all'interno del sito di produzione.

La nuova disposizione, che in parte si discosta dalle previsioni di carattere generale previste dal D.Lgs. n. 152/2006, trova applicazione solo nei confronti delle terre e rocce da scavo e non degli altri rifiuti speciali prodotti nel cantiere ai quali continuano ad applicarsi le previsioni del D.Lgs. n. 152/2006.

In merito al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti il nuovo decreto prevede in particolare che:

- le terre e rocce da scavo, cui sono attribuiti i CER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*) o 17.05.03* (Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose), sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- nel caso di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti pericolosi, il deposito va realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

In merito a questi aspetti è opportuno segnalare che la deroga alle regole ordinarie limitatamente ai rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo comporta che il produttore di tali rifiuti, se nel medesimo cantiere ne produce anche altri di diversa tipologia, dovrà gestire due depositi temporanei, uno per le terre e rocce da scavo ed uno per tutti gli altri rifiuti, anche optando per differenti modalità gestionali, ad esempio tenendo in deposito le terre e rocce fino al raggiungimento di 4.000 mc, con un massimo di 800 per quelle pericolose, ed avviando a recupero/smaltimento tutti gli altri con cadenza trimestrale, o, viceversa, avviando a smaltimento/recupero le terre e rocce con cadenza trimestrale e detenendo gli altri rifiuti fino al raggiungimento di 30 mc con un massimo di 10 per quelli pericolosi.

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato».

In merito a tale esclusione dal campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, il D.P.R. n. 120/2017, all'art. 24, comma 1, ribadisce il fatto che le terre e rocce da scavo devono essere «utilizzate nel sito di produzione» e chiarisce che «la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4» del decreto stesso,

non prevedendo quindi per questi casi particolari adempimenti o l'invio di specifica documentazione ad alcun ente.

Il nuovo decreto, peraltro, introduce una disposizione particolare relativa al caso in cui "la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale". In questi casi la presenza delle condizioni di esclusione dalla disciplina relativa ai rifiuti va effettuata attraverso la predisposizione, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che dovrà indicare:

- a) la descrizione delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) l'inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) la proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno: numero e caratteristiche dei punti di indagine, numero e modalità dei campionamenti da effettuare, parametri da determinare;
- d) le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) le modalità e le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

In seguito, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dovrà:

- f) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- g) redigere un progetto in cui sono definite:
 - le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

La documentazione relativa ai precedenti punti f) e g) dovrà essere trasmessa all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

Il riutilizzo nel medesimo sito di produzione di terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore ai "requisiti di qualità ambientale" è consentito «sotto diretto controllo delle autorità competenti», e quindi il produttore dovrà presentare all'ARPA ed all'ASL territorialmente competenti un apposito progetto di riutilizzo in sito delle terre e rocce (art. 24, comma 2).

Attività di scavo all'interno di siti di bonifica e utilizzo delle terre e rocce

Il D.P.R. n. 120/2017 detta anche alcune disposizioni (artt. 25 e 26) che, in aggiunta a quanto previsto dal medesimo provvedimento in ordine alla gestione come sottoprodotti delle terre e rocce provenienti da scavi eseguiti in siti oggetto di bonifiche (art. 12), integrano la vigente disciplina relativa alle bonifiche disciplinando, con riferimento ai medesimi siti, gli accertamenti da eseguire e le cautele da osservare nel corso dell'«Attività di scavo» e le condizioni e limiti del loro «Utilizzo in sito» nell'ambito degli interventi di bonifica.

Il nuovo provvedimento, dopo aver dettato le procedure applicabili in questi casi (art. 25), specifica che le terre e rocce da scavo se:

- sono conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione(4) per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale possono sempre essere riutilizzate all'interno del sito oggetto di bonifica,
- non sono conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma rispettano i valori delle concentrazioni soglia di rischio(13), possono essere utilizzate nello stesso sito ma solo nell'area assoggettata all'analisi di rischio approvata dalla conferenza dei servizi e nel rispetto del modello concettuale preso a riferimento.

Al fine di evidenziare le novità introdotte dall'art. 23 D.P.R. n. 120/2017 e le previsioni dell'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 152/2006 (che continuano ad applicarsi nei confronti degli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti nel cantiere) si riporta di seguito una tabella che mette a confronto le due diverse previsioni normative.

<p><i>d.lgs. n. 152/2006</i> <i>art. 183, comma 1, lett. bb)</i></p>	<p><i>d.P.R. n. 120/2017</i> <i>art. 23</i></p>
<p>«deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni</p>	<p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>
<p>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p>	<p>a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;</p>
<p>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi</p>	<p>b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:</p> <p>1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</p> <p>2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000</p>

<p>di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>	<p>metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>
<p>3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p>	<p>c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;</p>
<p>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</p>	<p>d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>
<p>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo</p>	

Allegati

Come riportato nella parte introduttiva il D.P.R. n. 120/2017 è corredato da 10 allegati.

Si riporta di seguito l'elenco di tali allegati con l'indicazione se riprendono o meno i contenuti della precedente normativa (in particolare del D.M. 10/8/2012, n. 161, ora abrogato), se si tratta di allegati nuovi ed i riferimenti all'articolato del nuovo provvedimento.

Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

- ripropone i contenuti dell'allegato 1 al D.M. n. 161/2012 senza particolari variazioni
- è connesso a quanto previsto dall'art. 8

Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione

- ripropone i contenuti dell'allegato 2 al D.M. n. 161/2012 senza particolari variazioni, salvo la soppressione della parte finale relativa ai materiali da scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri che non rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 120/2017
- è connesso a quanto previsto dall'art. 8.

Allegato 3 – Normale pratica industriale

- è diverso dall'allegato 3 al D.M. n. 161/2012, ma ciò in larga misura dipende dal fatto che tutta la parte iniziale di quest'ultimo ora è riprodotta nella definizione di "normale pratica industriale" prevista all'art. 2, comma 1, lett. o)
- è connesso a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o)

Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali

- ripropone i contenuti dell'allegato 4 al D.M. n. 161/2012 con alcune variazioni per lo più derivanti dalla trasposizione nell'articolato, con più puntuale regolamentazione, di alcuni contenuti (superamento delle CSC per effetto dei valori di fondo naturali)
- è connesso a quanto previsto dall'art. 4.

Allegato 5 – Piano di utilizzo

- ripropone i contenuti dell'allegato 5 al D.M. n. 161/2012 senza significative variazioni
- è connesso a quanto previsto dall'art. 9

Allegato 6 – modulo da compilare per la Dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21

- totalmente nuovo
- è connesso a quanto previsto dall'art. 21

Allegato 7 – modulo da compilare come Documento di trasporto

- nuovo modulo sostitutivo di quello previsto all'allegato 6 al D.M. n. 161/2012
- è connesso a quanto previsto dall'art. 6

Allegato 8 - modulo da compilare per la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

- nuovo modulo sostitutivo di quello previsto all'allegato 7 al D.M. n. 161/2012



- è connesso a quanto previsto dall'art. 7

Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni

- ripropone i contenuti dell'allegato 8 al D.M. n. 161/2012 senza significative variazioni
- è connesso a quanto previsto dagli artt. 9 e 28

Allegato 10 – Metodologia per la qualificazione dei materiali di origine antropica

- riguarda la tematica già contenuta nell'allegato 9 al D.M. n. 161/2012, ma la ridisciplina totalmente
- è connesso a quanto previsto dall'art. 4, comma 3